

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 dicembre 2017 — Telefónica SA / Commissione europea**(Causa C-487/16 P) ⁽¹⁾****(Impugnazione — Intese — Mercati portoghese e spagnolo delle telecomunicazioni — Clausola di non concorrenza contenuta in un accordo concluso tra due società — Restrizione per oggetto — Diritti della difesa — Rifiuto di procedere all'audizione di testimoni — Ammende — Gravità dell'infrazione — Circostanze attenuanti)**

(2018/C 052/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Telefónica SA (rappresentanti: J. Folguera Crespo e P. Vidal Martínez, abogados)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito e C. Urraca Caviedes, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Telefónica SA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 427 del 21.11.2016.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 dicembre 2017 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Merck Sharp & Dohme Corporation / Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks**(Causa C-567/16) ⁽¹⁾****[Rinvio pregiudiziale — Proprietà industriale e commerciale — Diritto dei brevetti — Medicinali per uso umano — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Articolo 3, lettera b) — Certificato protettivo complementare — Presupposti per il conseguimento — Articolo 10, paragrafo 3 — Rilascio del certificato o rigetto della domanda di certificato — Direttiva 2001/83/CE — Articolo 28, paragrafo 4 — Procedura decentrata]**

(2018/C 052/13)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrente: Merck Sharp & Dohme Corporation

Convenuto: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

Dispositivo

- 1) L'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, deve essere interpretato nel senso che non può essere considerato equivalente ad un'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi della citata disposizione, un avviso di chiusura del procedimento emesso, conformemente all'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata, per quanto concerne la farmacovigilanza, dalla direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, da parte dello Stato membro di riferimento, prima della scadenza del brevetto di base previsto dall'articolo 1, lettera c), del regolamento n. 469/2009, cosicché non può essere ottenuto un certificato protettivo complementare sulla base di un siffatto avviso.